

	Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 0974.273811 – 273814 e-mail: gelbison.cervati@libero.it	
--	--	--

OGGETTO: ACQUISTO DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAI BOSCHI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CANNALONGA (SA) UBICATI ALLA LOCALITÀ “SERNIA E MASTROSTEFANO” - PARTICELLE FOR. N° 146/A-146/C e 148 DEL VIGENTE PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL DEMANIO EX PROMISCUO DEI COMUNI DI CANNALONGA, NOVI VELIA E VALLO DELLA LUCANIA (SA). Cig : 8888050AE1

CAPITOLATO D’ONERI

Art. 44 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, ss.mm.ii.

COMUNITA’ MONTANA GELBISON & CERVATI

Provincia di SALERNO

ART. 1 - ENTE PROPRIETARIO CHE EFFETTUA LA VENDITA

La Comunità Montana Gelbison & Cervati, su delega ricevuta dal Comune di Cannalunga con Delibera di Consiglio Comunale n. 30/2019, in esecuzione della delibera di Giunta Esecutiva n. 55/2020, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo sito in località “Sernia e Mastrostefano” di proprietà del Comune di Cannalunga, corrispondente alla particella forestale n° 146, sezioni 146/a e 146/c e 148, del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.) vigente per il decennio 2019/2028, come da Relazione di Taglio redatto dal tecnico incaricato Dott. For. VINCENZO ALTOMONTE, C.F.: LTMVCN58C26E365X, P.Iva 02507930655, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno, sez. A n° 369.

ART. 2 – FORME E METODO DI VENDITA

1. La vendita avviene ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Regionale 3/2017 e ss.mm.ii. e del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e ss.mm. ii..
2. La pubblicazione dovrà avvenire secondo i modi di legge vigenti sulla pubblicità e trasparenza. L’Ente da esso Delegato, potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida.

ART. 3 – PREZZO E RISCHI DI VENDITA

1. La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € **77.350,00** (settantasettemilatrecentocinquanta/00) in regime di esenzione IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. .
2. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario.
3. L’aggiudicatario, in conformità al progetto approvato, eseguirà il taglio, l’allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d’oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
4. L’aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo di stima per qualsiasi ragione.
5. l’Ente Delegato, all’atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce soltanto i confini e la superficie oggetto di taglio, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce il numero di piante assegnate con martello forestale, riportate in piedilista di martellata, la specie delle piante e la quantità dei prodotti che

potranno ricavarsi.

ART 4 – MATERIALE POSTO IN VENDITA

Il materiale ritraibile dal lotto boschivo posto in vendita è il seguente:

- 1) bosco ceduo misto a prevalenza di castagno e ontano esteso su una superficie utile di ha 9.55.75 comprendente il taglio di tutti i polloni non riportanti alcun contrassegno nonché il taglio di n. 873 piante matricine del vecchio di cui 484 di ontano, 369 di castagno, 15 di pioppo e 5 di noce con diametro superiore a 17,5 cm misurate e contraddistinte con una X in tinta verde indelebile a m 1,30 da terra;
- 2) bosco ad alto fusto artificiale di douglasia in cui si prevede un diradamento con taglio di n. 1595 piante totali di cui 1275 numerate a petto d'uomo con vernice rossa indelebile dal n. 1 al n. 1275 e 320 piante secche contrassegnate a petto d'uomo con uno zero in vernice rossa indelebile;

Dovranno essere riservate dal taglio le piante di confine individuate con doppio anello, a 1,30 m da terra, in tinta verde e riportate in apposito piedilista.

ART. 5 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta:

1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante:
 - a. l'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Forestali della Campania ai sensi dell'art. 83 del Regolamento regionale n. 3 del 26.09.2017 e ss.mm.ii.
 - b. di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa e che il tutto è di suo gradimento, nonché di aver preso visione della relazione di taglio e del presente Capitolato d'Oneri in ogni loro parte;
2. La quietanza comprovante l'effettivo deposito provvisorio di € 7.735,00 pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta a garanzia dell'offerta o eventuale altra forma di garanzia autorizzata.

Sono ammesse solo offerte in aumento e si procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d'asta. Sarà aggiudicata la gara anche in presenza di una sola offerta; nel caso di offerte uguali si farà luogo all'aggiudicazione mediante sorteggio.

ART. 6 – ESCLUSIONE DALL'ASTA

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrano uno o più motivi di incompatibilità, senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

ART. 7 – VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

1. L'aggiudicatario, dal momento dell'avvenuta aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.
2. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 9 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 8 – VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

1. Il verbale di aggiudicazione, da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, darà luogo a quanto approvato secondo il disposto del precedente articolo e sarà atto prodromico della stipula a farsi entro 30 gg di regolare contratto di vendita del materiale legnoso aggiudicato, da stipulare tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria;

\

quanto stipulato avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

2. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione, della Relazione di taglio e del Capitolato d'Oneri.

ART. 9 – DEPOSITO

1. Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente, cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del dieci per cento (10%) del prezzo di vendita stabilito nel contratto. In luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fidejussioni di un Istituto di credito di diritto pubblico o assicurative o di banche di interesse nazionale, anche polizze fidejussorie emesse da società dichiarate idonee secondo le disposizioni vigenti, da rinnovare periodicamente sino alla riconsegna del lotto boschivo.
2. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

ART. 10 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 9 entro il termine ivi previsto, l'Ente da esso delegato potrà decadere dall'obbligo della stipula del contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa via p.e.c. o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre l'aggiudicazione al secondo concorrente, restando incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 11 – CONSEGNA DEL LOTTO BOSCHIVO

1. Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario, via p.e.c. o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Ente inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna il lotto boschivo entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
2. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto alla presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento dell'Ente da esso delegato e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto.
3. Il verbale di consegna deve riportare le modalità di esbosco del materiale legnoso e tutto ciò che può aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla redazione del progetto di taglio e/o a quanto riportato nel verbale di assegno e stima.
4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione dei lavori e dell'applicazione di penali previste dal presente capitolato (art. 20, comma 11);
5. La consegna è subordinata alla verifica degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente Capitolato d'onere, tra i quali:
 - a. presenza del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm. ii..
 - b. redazione del Documento di Valutazione Rischi D.V.R. da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 28 del medesimo D.L.gs 81/2008 e ss.mm. ii..
 - c. polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali anticipazioni già versate, da rinnovare periodicamente sino all'avvenuta riconsegna del lotto boschivo al Comune o Ente da esso delegato;
 - d. accensione del deposito cauzionale pari al 10 per cento dell'importo di contratto, a cura e spese dell'aggiudicatario.
 - e. versamento della prima rata nei tempi, entità e modalità stabilite nel contratto;
 - f. dichiarazione di impegno rilasciata dal Responsabile del Procedimento, dell'accantonamento, da parte dell'Ente da esso delegato su apposito capitolo di bilancio, con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione, per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del Piano di Gestione Forestale.
6. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini

stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal sessantesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto, anche se la consegna dovesse avvenire successivamente.

7. Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto relativo al materiale legnoso aggiudicato, l'Ente potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti, incamerando il deposito cauzionale.

ART. 12 – PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in base alle modalità previste nell'avviso d'asta o nel bando di gara. In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente gli interessi legali maturati sulle somme non pagate, interessi che saranno calcolati in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di verbale di riscontro finale. Il verbale di riscontro finale deve riportare gli estremi del completo e avvenuto pagamento sia delle somme a contratto che di eventuali penali contrattuali.

ART. 13 – GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

L'aggiudicatario dovrà comunicare il giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco al Comune o Ente Delegato, (Comunità Montana/Amministrazione Provinciale) ed al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competenti, nonché alla Struttura Regionale Provinciale territorialmente competente.

ART. 14 – TERMINE DEI LAVORI

1. Il taglio delle piante dovrà essere terminato **entro mesi 12 (dodici) dalla consegna** contestualmente allo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione, salvo diverse indicazioni stabilite dall'Ente proprietario in sede di contratto. Eventuali richieste di proroghe potranno essere richieste secondo le modalità esposte nel successivo articolo 15.
2. Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati, comprensivi di eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o Ente da esso delegato, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 15 – PROROGHE

1. Allorquando l'aggiudicatario ritiene di non poter portare a termine l'utilizzazione del lotto boschivo nei termini contrattuali, per cause oggettive, può fare istanza di proroga all'Ente.
2. L'Ente territorialmente competente, su richiesta, ha facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al completamento delle utilizzazioni del lotto boschivo.
3. La concessione di eventuali proroghe, quando superano complessivamente i 180 giorni, comporta, da parte dell'aggiudicatario, l'obbligo di corrispondere all'Ente un corrispettivo, comprensivo di interessi legali, che viene determinato in fase di riscontro finale, in misura proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.

ART. 16 – RISPETTO DELLA NORMATIVA FORESTALE

L'aggiudicatario, durante i lavori di utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle norme stabilite dal presente Capitolato, e dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

ART. 17 – DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

È proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciar pascolare animali da tiro od altri. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

ART. 18 – MODALITÀ DEL TAGLIO

1. L'utilizzazione boschiva, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F. vigente, deve essere condotta in conformità:

\

- a. alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm. ii;
 - b. alle prescrizioni allegate alla comunicazione/autorizzazione o al progetto/relazione di taglio;
 - c. al presente Capitolato d'Oneri;
 - d. alle indicazioni sulle modalità di taglio riportate in eventuali pareri e/o nulla osta degli Enti competenti (Autorità di Bacino, Enti Parco, Aree protette, Riserve).
2. In particolare per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti senza lacerare la corteccia, lasciando la superficie di taglio liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" od a "chierica di monaco"). Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Ente, dovranno essere recisi a regola d'arte. Per le piante martellate il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello forestale.
 3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

ART. 19 – RILEVAMENTO DANNI

Durante l'utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, il Direttore del cantiere forestale, alla presenza dell'aggiudicatario, procede al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco anche attraverso (per quanto possibile) un'opportuna demarcazione dello stesso a mezzo di segni apposti con vernice indelebile, picchettazione od altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti le cui risultanze saranno ricomprese nella redazione dei verbali di riscontro periodico e/o finale ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

ART. 20 – RISCONTRO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE – PENALITÀ PER INADEMPIENZE IN FASE DI TAGLIO

1. Il Direttore del cantiere forestale comunica l'ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro 10 giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed all'Ente da esso delegato.
2. Successivamente, entro il termine fissato dall'articolo 14 del presente Capitolato d'oneri, a meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed all'Ente da esso delegato ed all'aggiudicatario, il verbale di riscontro finale e, successivamente, il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
3. La Struttura Regionale Territoriale competente, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di riscontro finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3/2017, delle risultanze degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 del medesimo Regolamento, effettua un sopralluogo finale alla presenza del Direttore del cantiere forestale e dell'aggiudicatario. In tale occasione è redatto apposito verbale con l'annotazione di eventuali violazioni agli articoli del presente Capitolato.
4. Il verbale di riscontro finale, di cui al precedente comma 2, deve essere sottoscritto dalle parti intervenute (Direttore del cantiere forestale ed aggiudicatario).
5. In sede di riscontro finale si deve:
 - a. verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente assegnate;

- b. esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;
 - c. accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato d'onori, nel Contratto, e nelle norme regionali e nazionali in materia forestale.
 - d. accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel Contratto e nel presente Capitolato e, nel caso di difformità, determinare la somma che resta da corrispondere all'Ente da esso delegato;
 - e. determinare, quando siano state concesse proroghe complessive oltre i 180 giorni (precedente articolo 15, comma 3), l'indennizzo spettante all'Ente da esso delegato in base alle presenti norme;
 - f. determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente per le piante assegnate nel corso del taglio; la suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali mensili, redatti a cura del Direttore del cantiere forestale;
 - g. determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente da esso delegato per eventuali danni arrecati di cui al precedente art. 19. La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di riscontro periodici, redatti dal Direttore del cantiere forestale;
 - h. accertare l'esecuzione dei lavori e l'assenza dei danni relativi alle vie di esbosco come descritto nell'articolo 80, comma 3, del Regolamento n. 3/2017, prescrivendo l'esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad ultimazione dei lavori intimati, si potrà dare esecuzione allo svincolo della polizza fidejussoria appositamente accesa dall'aggiudicatario.
 - i. evidenziare eventuali infrazioni alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale
 - j. verificare che l'Ente abbia provveduto all'accantonamento, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo pari, almeno, al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F.
6. Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta o che, comunque, siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all'assegno e stima nel corso dell'utilizzazione da parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante così assegnate, rientranti nell'ambito del 10% della massa legnosa del lotto boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di riscontro finale in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%.
7. Quando l'assegno oltrepassa il suddetto limite del 10%, per la parte eccedente, l'aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.
8. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga stroncata e danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà all'Ente un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:
- a. per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante previste dal progetto di taglio, l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato del 15%;
 - b. per le piante eccedenti il suddetto 10% l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato di quattro volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terrasuperiore a 17,5 centimetri e di due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra inferiore o pari a 17,5 centimetri.
9. Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre ad indennizzo a cura dell'aggiudicatario è di 10 centimetri.
10. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:
- a. di € 15,00 (quindici) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;

- b. di € 15,00 (quindici) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
 - c. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigentiprescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
 - d. di € 10,00 (dieci) per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;
 - e. di € 10,00 (dieci) per ogni moncone non tagliato;
 - f. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.
11. Qualora l'aggiudicatario dia inizio al taglio prima che si sia proceduto alla consegna, sarà assoggettato ad una penale che verrà stabilita dall'Ente.
12. La determinazione degli eventuali indennizzi verrà effettuata dal Direttore del cantiere forestale nel verbale di riscontro finale.
13. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

ART. 21 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITÀ IN GENERE

L'aggiudicatario è obbligato a:

- a. tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b. spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- c. riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- d. esonerare a rivalere l'Ente, anche verso terzi, per ogni qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.
- e. limitare l'uso dei mezzi meccanici per le fasi di esbosco, utilizzando rigorosamente le piste di esbosco esistenti ed individuate.

ART. 22 – COSTRUZIONE CAPANNE

1. L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione del Comune o Ente da esso delegato.
2. L'autorizzazione è concessa dall'Ente delegato territorialmente competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 20, comma 1, del presente Capitolato, trascorso il quale le stesse passeranno gratuitamente in piena proprietà del Comune o Ente da esso delegato.

ART. 23 – DISPONIBILITÀ DELLA CAUZIONE

L'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché controllare l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di riscontro finale per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e ad altri eventuali addebiti ivi contenuti.

ART. 24 – INTERESSI SULLE PENALITÀ ED INDENNIZZI

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità relativi all'utilizzazione saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativamente all'utilizzazione, con le modalità previste all'art. 20. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni diversa azione dell'Ente da esso delegato.

ART. 25 – ASSICURAZIONE OPERAI – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente, quanto verso gli operai e chiunque altro, di eventuali danni a persone e/o a cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia al completo risarcimento di essi.
2. L'aggiudicatario è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori e all'applicazione del relativo C.C.N.I. vigente. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nei modi e tempi di legge.
3. L'aggiudicatario è responsabile della regolare attuazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ii...
4. L'aggiudicatario è obbligato ad apporre su tutte le strade/piste/stradelli, in posizione facilmente visibile, un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 cm per 30 cm, riportante l'indicazione della proprietà o del committente, del Comune e della località del cantiere forestale, della particella forestale, in caso di presenza di P.G.F., degli estremi catastali, del tipo di intervento, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto che effettua l'intervento.

ART. 26 – PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

L'Ente non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 27 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di tutti i danni, da chiunque o contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo, il quale, in caso contrario, potrà rivalersi in modo adeguato.

Art. 28 – Svincolo deposito cauzionale

1. Emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed eseguito il sopralluogo finale da parte dell'UOD Servizio Territoriale Provinciale competente, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato al Comune o Ente da esso delegato.
2. Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso il Comune o Ente da esso delegato stesso.

3. Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 29 – SOSPENSIONE DEL TAGLIO E INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

1. Il Comune o Ente da esso delegato si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione inviata all'aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti ricevuti, questi persista nel taglio del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.
2. L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima inserita nel verbale di riscontro periodico/finale (art. 46, c. 4, del Regolamento regionale n. 3/2017) emesso dal direttore del cantiere forestale.
3. Eventuali infrazioni non contemplate dal presente capitolato saranno evidenziate nel verbale di riscontro finale. In tal caso copia di detto verbale dovrà essere trasmessa anche al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competente al fine di verificare se è necessario dare corso ad eventuali provvedimenti consequenziali.

ART. 30 – RICHIAMO ALLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 31 – PENALITÀ PER MANCATO SGOMBERO DEI RESIDUI DELLA LAVORAZIONE

1. Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dai residui della lavorazione e/o dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) per ara, salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento regionale n. 3/2017.
2. L'importo sarà determinato dal direttore del cantiere forestale in sede di verbale di riscontro finale e la somma sarà versata al Comune o Ente da esso delegato che è tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del materiale di risulta della tagliata come verificata in sede di riscontro finale, ad esclusione di quello di diametro inferiore ai 2 cm.

ART. 32 - OBBLIGHI DI RISPETTO DEL D.LGS 8 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM. II.

L'aggiudicatario è obbligato a presentare all'atto della consegna del lotto boschivo il D.V.R. ai sensi del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm. ii. e a rispettare durante le operazioni di utilizzazione boschiva le disposizioni del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., in particolare le prescrizioni previste nel D.V.R..